

Lorenzo Zogheri

Notaio

Allegato "B" all'atto Rep.n. 43.215 Racc.n. 20.553
STATUTO DELLA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PISTOIA
PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità". L'Arciconfraternita di Misericordia di Pistoia è stata fondata da oltre 5 secoli, già eretta in Ente Morale con il titolo della morte delle Sacre Stigmate di S.Francesco alias della Misericordia" commemorato nella ricorrenza del 17 Settembre.

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita in Pistoia l'Associazione del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato denominata **"ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PISTOIA ODV"** con sede in Pistoia, Diocesi di Pistoia (di seguito, Associazione, Arciconfraternita, Confraternita o Misericordia).
2. L'Associazione utilizza tale denominazione, comprensiva della qualifica di Organizzazioni di volontariato o dell'acronimo ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Principi ispiratori

1. La Misericordia di Pistoia è una organizzazione di volontariato in quanto Associazione di fratelli e sorelle avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

1. La Misericordia di Pistoia è costituita agli effetti giuridici come una associazione del Terzo settore iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato.
2. La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

2. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

3. La Confraternita assume come proprio fine l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore" compreso il suffragio religioso ai fratelli e sorelle defunti.

4. In particolare, la Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività:

a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

c) la donazione di organi;

d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) la protezione dell'infanzia abbandonata;

k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo o stabile diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) iniziative di agricoltura sociale;

n) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti o progetti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

o) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

p) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

q) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

5. La Confraternita può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti per legge.

6. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, svolgere:

a) l'onoranza, la sepoltura, la cremazione e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) la gestione del proprio o di altri cimiteri;

c) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti;

d) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 - Attività di formazione

1. La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli e sorelle con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, quali mere articolazioni territoriali prive di autonomia giuridica, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

2. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

1. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con l'Ordinario Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

1. Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

2. In abbinamento allo stemma sopradescritto, potrà essere utilizzato lo stemma storico della Misericordia di Pistoia con le seguenti caratteristiche: un ovale, nella parte superiore con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordia"), nella parte inferiore con i colori del comune a quadri bianchi e rossi.

Articolo 9 - Veste

1. La divisa storica dei fratelli e sorelle è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

1. La Confraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui accetta gli statuti e di

cui costituisce la rappresentanza locale.

2. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli associati della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

2. In ragione di quanto previsto al comma 1, la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento dei propri fini da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati, sia persone fisiche sia persone giuridiche;
- c) raccolta fondi con le modalità di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore;
- d) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi provenienti dall'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi anche in convenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) entrate derivanti delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del presente statuto.

2. La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed il mantenimento del patrimonio.

3. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'art. 8 del

decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (di seguito, Codice del Terzo settore).

Articolo 13 - Il volontario

1. Il volontariato è la divisa morale dei fratelli e delle sorelle in ogni loro prestazione di attività.
2. La Confraternita si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato svolta dai propri volontari associati.
3. È fatto espresso divieto per fratelli e le sorelle accettare qualsiasi forma di compenso.
4. Il fratello e la sorella della Misericordia ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringraziano con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai fratelli e sorelle distinzioni aventi puro carattere morale.
5. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, ivi inclusa l'autocertificazione di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore.
8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
9. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

1. La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi.
2. La Confraternita promuove altresì il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme" (Giovani Misericordie);
3. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15 - Associati

1. Gli associati alla Arciconfraternita sono iscritti al Sodalizio, sono chiamati con il nome tradizionale di

"confratello" o "fratello" e "consorella" o "sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

2. Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

a) Fratelli e sorelle effettivi attivi (c.d. volontari).

b) Fratelli e sorelle effettivi sostenitori (c.d. buonavoglia);

3. I fratelli e sorelle effettivi attivi sono associati che, compiuto il periodo di noviziato e compiuta la maggiore età, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

4. I fratelli e sorelle effettivi sostenitori sono associati che, alla maggiore età, sostengono moralmente e materialmente la Confraternita, senza obblighi di servizio, e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite dal Magistrato per tale categoria. I fratelli e sorelle effettivi sostenitori godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

5. Assumono la qualifica di fratelli e di sorelle capiguardia i fratelli e le sorelle attivi che:

a) anche non continuativamente abbiano esercitato per otto anni l'Ufficio di Presidente o di Assessore; per dieci anni quello di Segretario, componente del Collegio dei Probiviri o Direttore Opere di Carità;

b) per un periodo complessivo di dieci anni, anche non continuativi, abbiano esercitato l'uno o l'altro dei suddetti uffici.

c) i fratelli e le sorelle attivi che abbiano raggiunto i requisiti stabiliti dal Regolamento.

6. Gli associati di cui al comma 2 possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 - Rapporto associativo.

1. Il rapporto associativo con la confraternita si instaura su domanda da presentarsi al Presidente.

2. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego.

3. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale

delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art. 11, i fratelli e sorelle, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione o, nel caso in cui l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il fratello e sorella, iscritti ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

4. L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

Articolo 17 -Requisiti di associazione

1. Per essere associati alla Confraternita occorre essere di religione cattolica e di principi morali e cristiani, accettarne lo statuto e gli scopi.

2. I fratelli e le sorelle si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, oltre alla quota di ammissione una-tantum determinata dal Magistrato.

3. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 18 - Novizi, aggregati e sostenitori non associati.

1. I novizi sono coloro che aspirano a far parte della categoria dei fratelli e sorelle effettivi attivi, che non abbiano raggiunto la maggiore età o non abbiano raggiunto il punteggio di merito.

2. Il noviziato ha la durata minima di un anno di servizio continuativo al termine del quale i novizi hanno diritto a passare, se maggiorenni e raggiunto il punteggio di merito, alla categoria dei fratelli e sorelle effettivi attivi, previa compilazione dell'apposita modulistica con i requisiti previsti dall'art.17.

3. Il passaggio dal noviziato alla qualifica di fratello e sorelle effettivo attivo è automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente e formalmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

4. I novizi possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

5. Sono considerati membri aggregati coloro che, pur non essendo stati in vita membri della Confraternita, vengono ammessi, post mortem, a suffragio, secondo modalità stabilite dal Magistrato, su richiesta dei familiari o degli aventi causa.

6. La Confraternita può prevedere la figura del sostenitore non associato, che contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo - 19 - Doveri degli associati.

Gli associati alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei fratelli e sorelle preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 20 - Provvedimenti disciplinari

1. Gli associati possono essere destinatari di provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Magistrato le proprie giustificazioni in caso di gravi inadempienze.

2. I provvedimenti disciplinari sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato in attesa di decisione del Magistrato;
- c) esclusione.

3. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, è del Direttore dei Servizi e ratificata dal Presidente. Contro tali provvedimenti, l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo.

4. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 21.

Articolo 21 - Perdita della qualità di associato.

1. La qualità di associato alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

2. Si perde per dimissioni qualora il fratello e sorella presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di associato/a.

3. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art.17.

4. Si perde per esclusione qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art.19 del presente statuto oppure nei casi che rendano

incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'associato alla Confraternita.

5. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

6. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente al Magistrato. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni. Il Magistrato delibera a scrutinio segreto.

7. La decadenza è deliberata dal Magistrato. L'esclusione è deliberata, su proposta del Magistrato, dall'Assemblea.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art.24 c.c., contro la decisione sulla decadenza o l'esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

9. Il provvedimento di decadenza o esclusione potrà essere revocato dall'Assemblea qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Presidente, con le modalità di cui agli artt. 15 e 16. Su tale domanda, il Magistrato delibera, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di esclusione o decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 22 -Organi istituzionali

1. Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Presidente;
- f) Il Collegio dei Capi guardia
- g) Il Collegio dei Probiviri;
- h) L'organo di controllo.

TITOLO I - L'ASSEMBLEA

Articolo 23 - Composizione

1. L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli associati di cui all'art. 15 del presente statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 24 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro i termini previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti

telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

3. L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

4. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 25 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati;

b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24 del presente statuto.

Articolo 26 - Quorum costitutivo

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato (come previsto al successivo art.30).

2. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni associato potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, potrà ricevere al massimo due deleghe.

3. Nelle votazioni per l'elezione dei membri degli organi di cui all'art. 22 del presente statuto, non è ammessa delega.

Articolo 27 - Quorum deliberativo

1. L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

2. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

3. I componenti il Magistrato e dell'Organo di controllo, nelle delibere concernenti il resoconto morale e i bilanci,

non hanno diritto di voto.

4. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 44.

Articolo 28 - Attribuzioni

1. L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio dei Proviviri e l'Organo di controllo;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto, proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Proviviri;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.45;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 21, comma 7;
- h) deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente statuto.

TITOLO II - IL MAGISTRATO

Articolo 29 - Attribuzioni

1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e dura in carica 4 anni, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla Assemblea medesima.

2. In particolare:

- a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Confraternita, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana i regolamenti ritenuti necessari al buon funzionamento del Sodalizio;

g) nomina la Commissione elettorale, ai sensi dell'art. 40;

h) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, di donazioni e sul conseguimento di legati nelle forme di legge;

i) prende in via d'urgenza i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, fatta eccezione per le delibere di competenza assembleare di cui all'art. 21, 22 e 24 del codice civile, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) su proposta del Presidente, approva l'ammissione dei nuovi aspiranti fratelli e sorelle attivi e dei nuovi aspiranti fratelli e sorelle sostenitori ed esprime entro novanta giorni motivata delibera di diniego alla loro adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei fratelli e sorelle la cui direzione e coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie, sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo degli associati;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli associati alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni associato deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di fratelli e sorelle per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 30 - Composizione

1. Il Magistrato è composto da tredici membri, tra i quali di diritto il Correttore. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 del presente statuto.

2. Per essere eletti nel Magistrato occorre:

a) aver maturato i requisiti previsti dal regolamento elettorale per gli associati che siano fratelli e le sorelle attivi;

b) essere in regola con la quota associativa per i fratelli e le sorelle sostenitori;

c) non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Articolo 31 - Adunanze

1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

2. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proviviri con richieste scritte e motivate.

3. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.

4. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o con e-mail in caso di necessità ed urgenza.

5. Il Magistrato delibera validamente con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Il Presidente

Articolo 32 - Attribuzioni

1. Il Presidente è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle

relative assemblee.

3. In particolare, il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i libri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consiglia l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
- h) decide sui provvedimenti disciplinari di competenza.

4. Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 33 - Il Vice- presidente

1. Il Vice-Presidente è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Coadiuvata, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 34 - Il Segretario

1. La Confraternita, per il perseguimento degli scopi istituzionali, si può avvalere di una struttura amministrativa e di dipendenti nei vari settori, a capo della quale è posto il Segretario.
2. Il Segretario dipende direttamente dal Magistrato e in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario.
3. Il Segretario è nominato dal Magistrato e può essere anche un dipendente.
4. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea, del collegio dei Capi Guardia e di tutte le commissioni.
5. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Presidente, con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 32. Collabora inoltre con gli organi amministrativi per la tenuta della contabilità e nella preparazione dei bilanci nelle forme previste dalla normativa vigente.

6. Firma tutti gli atti amministrativi e documenti contabili di competenza.

Articolo 35 - Decadenza del Magistrato

1. Quando il numero dei membri eletti nel Magistrato è ridotto al di sotto del numero di sette, sono obbligatorie nuove elezioni per rinnovare l'intero organo.

2. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico.

Articolo 36 - Il Collegio dei Capi Guardia

1. Il Collegio dei Capi Guardia è il consesso composto da fratelli e sorelle capiguardia ai sensi dell'art. 15, comma 5 del presente statuto.

2. La riunione del Collegio è presieduta dal Decano, titolo onorifico che spetta a chi risulta più anziano per nomina, o in sua assenza dal presidente della confraternita. In caso di rinuncia o impossibilità a svolgere l'incarico da parte del Decano, sarà nominato un altro fratello o sorella capiguardia con apposita votazione dei membri del Collegio.

3. Il Collegio si riunisce normalmente il sedici settembre di ogni anno per la nomina dei nuovi ammessi, ogni volta che il Decano lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei Capi Guardia.

4. Il Collegio vigila sul regolare andamento dell'Istituzione e può proporre al Magistrato quelle deliberazioni e quei provvedimenti che sono ritenuti necessari ed utili ed esprime, se richiesto, il suo parere sugli argomenti sottoposti dal Magistrato.

5. L'Ordinario della Diocesi di Pistoia fa parte di diritto del Collegio dei Capi Guardia.

6. Il Collegio elegge, al suo interno, i due Capi Guardia che entrano a far parte del Magistrato in occasione delle elezioni generali ai sensi dell'art. 41 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 37 - Composizione e attribuzioni

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra gli associati con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita.

2. Per l'eleggibilità al Collegio dei Probiviri valgono le norme di cui al precedente art. 30 comma 2.

3. Il Collegio dopo l'elezione, nella prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

4. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

5. In particolare, il Collegio:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei

regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nei casi ritenuti necessari;

c) decide sui ricorsi presentati dai fratelli e sorelle contro i provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato nell'ordinaria amministrazione qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni consente al Collegio dei Probiviri di ricorrere alle norme di cui all'art.46 commi 1 e 2.

6. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide sempre con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

7. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo

Articolo 38 - Composizione e attribuzioni

1. La Confraternita elegge un Organo di controllo composto da tre membri titolari e due supplenti eletti dall'Assemblea.

2. Per l'eleggibilità all'Organo di controllo valgono le norme di cui al precedente art. 30, comma 2, dello statuto. I membri dell'Organo di controllo non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato o nel Collegio dei Probiviri.

3. Almeno un componente titolare ed uno supplente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c..

4. L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore e, al verificarsi dei presupposti indicati dall'art. 31 del Codice del Terzo settore medesimo, anche la funzione di revisione legale. Verificandosi quest'ultima ipotesi, l'Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

6. L'Organo di controllo delibera validamente con la presenza di almeno due componenti.

7. L'Organo di controllo si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

8. I membri dell'Organo di controllo sono invitati sempre ad assistere alle riunioni del Magistrato.

9. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art.

2399 del codice civile.

10. L'Organo di controllo tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 39 - Il Correttore

1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio, su proposta del Magistrato.

2. Egli rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

3. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei fratelli e sorelle anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

4. Il Correttore è fratello attivo di diritto partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 40 - La Commissione elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Magistrato nell'ultima riunione utile prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

2. È composta da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti fra gli associati.

3. Nella prima riunione nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

4. La Commissione ha il compito di:

a) controllare la validità e l'ammissibilità delle liste di candidati presentate dagli associati che saranno messe in votazione per la elezione dei sette componenti del Magistrato da scegliersi indifferentemente fra tutte le categorie degli associati;

b) controllare la validità e l'ammissibilità della lista dei nominativi di fratelli e sorelle attivi per la elezione dei tre rappresentanti di questa categoria nel Magistrato;

c) controllare la validità e l'ammissibilità della lista dei nominativi dei capi guardia per la elezione dei due rappresentanti di questa categoria di associati nel Magistrato.

d) controllare la validità e l'ammissibilità delle candidature per l'elezione del Collegio dei Proviviri;

e) controllare la validità e l'ammissibilità delle candidature per l'elezione dell'Organo di controllo;

f) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

g) curare le operazioni di voto e redigere i verbali delle operazioni stesse.

5. Gli associati potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini e con le modalità previsti dal regolamento elettorale. 6. I componenti

la Commissione Elettorale non possono presentare la propria candidatura per alcuna delle cariche elettive.

Articolo 41 - Modalità di elezione degli organi

1. Il regolamento elettorale disciplina le modalità di presentazione delle candidature, l'attività della commissione elettorale, le modalità di voto e la proclamazione degli eletti.

2. Ai fini dell'elezione del Magistrato, sono presentate:

a) liste di sette candidati al Magistrato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente statuto e del regolamento elettorale; in tal caso, l'elettorato attivo spetta a tutti gli associati e ciascun elettore può esprimere un voto a favore dell'intera lista, senza possibilità di esprimere una preferenza;

b) candidature al magistrato di fratelli e sorelle attivi di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) del presente statuto, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento elettorale; in tal caso, l'elettorato attivo spetta ai soli fratelli e sorelle attivi di cui al medesimo art.15, comma 2, lett.a) del presente statuto e ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per la elezione dei tre componenti di questa categoria di associati;

c) candidature al Magistrato dei rappresentanti dei Capi guardia da parte di coloro che sono in possesso della qualifica di Capi guardia; in tal caso, l'elettorato attivo spetta ai membri del Collegio dei Capiguardia di cui all'art. 36 del presente statuto e ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze per la elezione di due componenti di questa categoria di associati.

3. Per l'elezione degli altri organi sociali, ciascun elettore può:

a) esprimere fino a tre preferenze per il Collegio dei Probiviri;

b) esprimere fino a tre preferenze per l'Organo di Controllo.

4. Sono proclamati eletti:

a) i sette candidati della lista di candidati al Magistrato di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, che avrà riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, si procede entro trenta giorni ad un turno di ballottaggio fra le liste di candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;

b) i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per le altre categorie. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di pari anzianità di iscrizione, è eletto il candidato più anziano per età.

5. I ricorsi per eventuali irregolarità, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di fratelli e sorelle, devono essere depositati nel termine perentorio di tre giorni dall'affissione dei risultati.

6. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, associati con legami di coniugio, di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado.

2. Non possono assumere la carica di Presidente, Presidente dell'Organo di controllo e Presidente del Collegio di Probiviri soggetti che si trovino, fra loro, nelle condizioni di parentela di cui al comma 1.

3. La carica di Probiviro e di membro Organo di controllo è incompatibile con quella di membro del Magistrato.

4. Non sono eleggibili ad alcuna carica sociale il personale dipendente della Confraternita, nonché i fratelli e sorelle che rivestono o abbiano rivestito cariche politiche o istituzionali di rilievo. Il regolamento può indicare i casi specifici di ineleggibilità ed incompatibilità.

5. Non possono ricoprire cariche all'interno dell'Istituzione persone con grado di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con dipendenti.

6. Il regolamento elettorale precisa le modalità di accertamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, individuando le modalità di proclamazione dei subentranti o di opzione.

Articolo 43 - Gratuità delle cariche elettive e contegno degli eletti.

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

2. I fratelli e le sorelle eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri associati un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 44 - Riforma dello statuto

1. Le proposte di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett.o) del presente statuto, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di associati non inferiore ad un decimo.

2. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

3. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione

dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

4. Sia nel caso di proposta approvata dal Magistrato sia nel caso di proposta presentata dagli associati, l'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

5. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

6. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

7. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità dei presenti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45 - Regolamenti

1. L'Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, un Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari.

2. L'Assemblea inoltre, approva il regolamento elettorale.

3. Il Magistrato può provvedere a redigere le norme di attuazione dei suddetti regolamenti.

Articolo 46 - Mancato funzionamento della Confraternita

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37, quinto comma, lettera e), il Presidente della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

2. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un terzo degli associati.

3. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la

ricostituzione degli organi sociali.

4. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 47 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

1. Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 48 - Scioglimento della Confraternita. Trasformazioni.

1. La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando rimanga un numero di fratelli e sorelle attivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

2. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Delegato di cui all'articolo 45 del presente statuto.

3. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza degli associati e della maggioranza di cui all'articolo 21, terzo comma del codice civile pari a tre quarti degli associati.

4. Deve essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

5. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati associati alla Confraternita.

6. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42 -bis c.c.

Articolo 49 - Devoluzione del patrimonio

1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore operanti in analoghi settori di attività di interesse generale o in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia a cui la

Misericordia di Pistoia è associata, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 50 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e per quanto non previsto da quest'ultimo, ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 51 - Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, restano in carica fino alla loro naturale scadenza, salvo cessazione anticipata.

2. Il Collegio dei revisori assume la denominazione e le funzioni di Organo di controllo a decorrere dell'entrata in vigore del presente statuto.

F.TO: SERGIO FEDI, LORENZO ZOGHERI.

=====
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
(dotata di certificato di validità fino al 4 ottobre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato), che la presente copia, composta di numero trenta (30) pagine esclusa la presente e r
su supporto informatico, e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti,
firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

29 maggio 2019, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40
File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri

Approvato con Decreti Regionali
n.19494 del 29-11-2019
n.17127 del 21-10-2019